

IMPOSTE DIRETTEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Forfetari 2023-2024: controlli di fine anno e fatturazione elettronica**

Ancora poche settimane per monitorare i ricavi/compensi che si percepiranno al 31.12.2023, in modo da valutare il diritto alla permanenza nel regime con eventuale fuoriuscita già dal 2023 o a fare data dal 1.01.2024.

Nel 2023 sono stati introdotti rilevanti cambiamenti per il regime dei forfetari (L.190/2014), introducendo una nuova soglia dei ricavi/compensi più elevata della precedente (dai precedenti 65.000 a **85.000 euro** del 2023) e la fuoriuscita dal regime in corso d'anno similmente ai vecchi minimi (D.L. 98/2011), in caso di superamento di **100.000 euro** di ricavi/compensi.

Si ricorda che il **limite dei ricavi/compensi**, come in precedenza, deve essere ragguagliato ad anno e deve essere verificato nell'esercizio precedente l'accesso al regime agevolato. Per esempio, un contribuente che ha aperto la partita Iva il 30.06.2023 non dovrà superare il limite di 42.849 euro ($85.000 : 365 \times 184$) per restare nel regime forfetario.

Se un soggetto nel 2023 supera il limite di 85.000 euro, ma non quello di 100.000 euro, uscirà dal regime agevolato dal 1.01.2024; l'uscita dal regime forfetario comporterà anche l'eventuale uscita dal **regime previdenziale agevolato** (art. 1, c. 77 L. 190/2014), che riconosce una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti per quanto riguarda la gestione Inps artigiani e commercianti. Entro il 28.02.2024 dovrà, quindi, **inviare la rinuncia** al regime agevolato tramite il proprio cassetto previdenziale.

Se, invece, il forfetario dovesse superare 100.000 euro, **è dovuta l'Iva** a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Ciò implicherà che il reddito 2023 dovrà essere dichiarato, nel modello Redditi 2024 PF, interamente nel quadro RG/RE e non nel quadro LM. Pertanto, se a novembre il contribuente ha percepito compensi per 95.000 euro e il 1.12.2023 emette e incassa una fattura di 10.000 euro, questa dovrà contenere l'Iva e, se si tratta di un professionista, anche l'applicazione della **ritenuta a titolo d'acconto**, che è legata al momento del pagamento.

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti per restare nel regime forfetario, decide di uscire da tale regime dal 2024, dovrà indicare tale opzione nel **modello Iva 2025** sul 2024, rigo VO33, casella 1. Come si legge dalle istruzioni, l'opzione è vincolante per un triennio; tuttavia, ciò vale soltanto in caso di passaggio a un regime in contabilità ordinaria, poiché i passaggi delle imprese minori sono liberi, ossia non sono soggetti al vincolo triennale, trattandosi di passaggi tra regimi naturali (risoluzione 14.09.2018, n. 64/E; circolare 10.04.2019, n. 9/E, par.3.1).

Altro tema che riguarderà la totalità dei forfetari dal 2024 è la **fattura elettronica**, poiché il Consiglio Europeo, con la decisione 13.12.2021, n. 2251, ne ha prorogato l'utilizzo al 31.12.2024 e ha esteso l'obbligo anche alle piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi (D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014). Di conseguenza, il legislatore ha eliminato l'esonero dalla fatturazione elettronica per tali regimi agevolati con un discrimine temporale: se **nel 2021** il contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, dal 1.07.2022 doveva emettere fatture elettroniche; se nel 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro, l'obbligo decorre dalle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2024. Resta, in ogni caso, un aspetto controverso, riguardante il contribuente forfetario che **effettua prestazioni sanitarie alle persone fisiche private**; attualmente, infatti, non è ancora nota un'eventuale proroga per la fatturazione elettronica, ossia il mantenimento della fatturazione cartacea a causa del problema della privacy anche nel 2024, così come per il 2023. Si attendono chiarimenti.